



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI IMPATTI
E INCIDENZE AMBIENTALI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
va@pec.mite.gov.it

COMMISSIONE TECNICA P.N.R.R./P.N.I.E.C.
COMPNIEC@pec.mite.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL P.N.R.R.
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

SERVIZIO TERRITORIALE
DELL'ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DI SASSARI
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA
agricoltura@pec.regione.sardegna.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SASSARI E NUORO
sabap-ss@pec.cultura.gov.it

COMUNE DI SASSARI
protocollo@pec.comune.sassari.it

COMUNE DI PORTO TORRES
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Oggetto: Pos. 294/24 – [ID: 10532] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto agrivoltaico "Palmadula" della potenza di 358 MWp con sistema di accumulo di capacità pari a 82,5 MWh e relative opere di connessione alla rete R.T.N., da realizzarsi nel comune di Sassari. Autorità Competente: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Proponente: Palmadula Solar S.R.L. Trasmissione osservazioni.

Con riferimento al procedimento in oggetto e in riscontro alla nota di codesta Direzione Generale prot. n. 1608 del 17.01.2024 (acquisita al prot. n. 2961 del 18.01.2024), sulla base della documentazione scaricabile all'indirizzo web indicato nella suddetta nota, lo scrivente Servizio, seppur tardivamente a causa del ristretto tempo disponibile, della complessità tecnica dell'intervento, dello straordinario carico di lavoro in capo all'Ufficio (peraltro gravemente



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

sottodimensionato in termini di organico) anche a causa delle numerosissime istanze per la realizzazione di impianti FER pervenute negli ultimi mesi, osserva quanto segue.

In primo luogo occorre rilevare la singolarità dell'istanza in questione. Si segnala, infatti, che il progetto in esame propone la realizzazione di una centrale fotovoltaica talmente vasta in termini di estensione (**presenta un totale di superficie impegnata pari a 751,5 Ha di area recintata su una superficie complessiva di 1043 Ha**, cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-01-r00 - Studio Impatto Ambientale", pag. 221), da superare di gran lunga qualsiasi altro impianto ad oggi proposto nell'ambito territoriale della Sardegna Nord occidentale e probabilmente dell'intera isola.

L'istanza in esame, pur essendo formalmente unica, concerne - di fatto - il progetto per la realizzazione di una pluralità di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni nel territorio della Nurra, in zone anche molto distanti tra loro, con caratteristiche geomorfologiche, paesaggistiche e ambientali del tutto differenti.

Invero, a parere del Servizio scrivente, l'intervento in esame avrebbe dovuto costituire l'oggetto di più istanze separate, in base al criterio di prossimità dei vari campi fotovoltaici ricadenti in una medesima zona, in modo da consentire agli Enti competenti lo svolgimento di un'adeguata attività istruttoria per ciascun impianto nel rispetto dei termini di legge.

La presentazione di una "macro-istanza" come quella in esame, infatti, oltre a comportare notevoli difficoltà di consultazione e di esame del numero elevatissimo di elaborati progettuali pubblicati, caratterizzati da una notevole estensione e da una enorme corposità di contenuti, rende oggettivamente impossibile, nel limitato termine di tempo fissato dalla normativa vigente (30 gg dalla data di avvio della consultazione pubblica), rendere le proprie osservazioni a seguito di un'adeguata analisi sui potenziali impatti paesaggistici delle numerose opere previste nei vari contesti interessati. I suddetti impatti, peraltro, risultano ancor più complessi da valutare in ragione dei possibili effetti cumulativi che verrebbero generati rispetto ad altri impianti F.E.R. esistenti o da realizzare in questa porzione della Sardegna Nord occidentale, che, nel corso degli ultimi mesi, è stata fatta oggetto di un numero incalcolabile di istanze, soprattutto relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Tanto premesso, ad ogni buon conto, lo scrivente Servizio, a seguito di un primo sommario esame della documentazione presentata, al fine di fornire elementi istruttori utili alla valutazione della pratica, per quanto di competenza, si limita in questa sede a osservare quanto di seguito esposto.

Come descritto nella relazione paesaggistica (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pagg. 2 e ss.), il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica denominato "Palmadula", della potenza nominale pari a circa 358 MWp DC ed una potenza in immissione pari a circa 337 MW AC. L'impianto sarà corredato da un sistema di accumulo elettrochimico con una capacità di circa 82,5 MWh.

L'area di progetto si estende nell'entroterra del Golfo dell'Asinara, più precisamente nella Nurra occidentale, interessando un'area vastissima e variegata avente, come sopra detto, una superficie complessiva di 1043 Ha, ricadente tra i territori comunali di Sassari e marginalmente in quello di Porto Torres, in prossimità delle località di Palmadula, La Corte, Canaglia, Li Piani, San Giorgio, Scala Erre.

La piana della Nurra è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente agricolo con ampie superfici coltivate a seminativi, estesi pascoli (utilizzati soprattutto per l'allevamento ovino e bovino) e formazioni arboree e arbustive, in particolare macchia mediterranea e gariga (cfr. "BI028F-D-



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

PAL-AMB-08-r00”, pagg. 120 e ss.). Sono presenti vasti poderi, la cui suddivisione risale a storiche proprietà (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-08-r00”, pag. 129).

Nella relazione agronomica (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-05-r00”, pag. 94) si segnala che i siti interessati dal progetto si caratterizzano “*per un discreto grado di naturalità del sistema grazie alla diffusa presenza di boschi, praterie. Quest’ultime in particolare, sia nella forma cespugliata o del Meriagos sono ambienti di particolare complessità e fragilità il cui mantenimento [...] si fonda sul mantenimento di delicati equilibri ecosistemici basati sulla pastorizia ovina da latte*”, segnalando la necessità di “*mantenimento di questi delicati ecosistemi di prateria*”. Nella stessa relazione (cfr. “BI028F-D-PAL-RT-18-r00”, pagg. 34, 35, 37), si rileva la presenza di “*vari ambienti definiti bosco*” in particolare nella porzione Sud-Est del lotto 3 di Scala Erre, nella fascia Sud del lotto di San Giorgio 1, nella parte Nord-Ovest del lotto La Corte 1.

Data la sua vastità, l’area di progetto è caratterizzata da una grande variabilità, anche orografica: nei lotti a Nord e Sud è maggiormente presente un territorio pianeggiante o caratterizzato da pendenze molto dolci e l’uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le aree centrali si trovano invece in ambiti collinari caratterizzati da acclività ed estese praterie e l’uso del suolo prevalente è quello a pascolo (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-08-r00”, pagg. 78 e ss.). La morfologia del contesto è definita dal sistema idrografico del “Rio d’Astimini – Fiume Santo” e dai relativi affluenti; tale corso d’acqua attraversa alcuni lotti interessati dall’impianto in progetto o scorre nelle vicinanze degli stessi.

L’impianto è articolato in 23 sottocampi, alcuni ubicati tra loro a notevole distanza, per un totale di superficie impegnata pari a 751,5 Ha di area recintata su una superficie complessiva di 1043 Ha (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-01-r00- Studio Impatto Ambientale”, pag. 221). A seconda della principale località o frazione interessata, nella documentazione progettuale le aree interessate dal progetto sono state suddivise nei seguenti gruppi:

- gruppo Palmadula, ad Ovest della frazione omonima, dove si localizza il blocco principale dell’impianto, suddiviso in 10 lotti;
- gruppo La Corte, a Nord della frazione di Monteforte, suddiviso in 5 lotti;
- San Giorgio, costituito da un unico lotto;
- Canaglia, costituito anch’esso da un unico lotto;
- gruppo Li Piani, suddiviso nei lotti 1-2-3;
- gruppo Scala Erre, suddiviso nei lotti 1-2-3.

Secondo progetto, l’impianto sarà costituito da: 523.180 moduli fotovoltaici bifacciali in silicio monocristallino montati su strutture ad inseguimento monoassiale in acciaio, di potenza unitaria paria a 685 Wp; 47 power station o cabine di campo; 30 cabine di testa; due sottostazioni elettriche utente (SSE “Sud Palmadula” e SSE “Nord Scala Erre”); un sistema di accumulo elettrochimico di circa 82,5 MWp; cavidotti di connessione; impianti di illuminazione e di sorveglianza; cancelli di accesso e recinzioni perimetrali; viabilità interna; opere di smaltimento acque meteoriche.

Si prevede che la connessione dell’impianto avvenga attraverso una rete diffusa di cavi interrati in media tensione da 30kV, sino alle sottostazioni elettriche utente, aventi una superficie di circa 1,5 Ha (sottostazione Nord, posta nel lotto Scala Erre 2) e di circa 5,5 Ha (sottostazione Sud, posta nel lotto Palmadula 5). Dall’ultima stazione elettrica si prevede la realizzazione di un cavidotto interrato su strada esistente per trasportare l’energia elettrica prodotta in alta tensione a 380 kV fino alla cabina primaria della sottostazione futura di Olmedo.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Nell'area compresa tra il compendio industriale di Porto Torres e Fiume Santo e la porzione pianeggiante della Nurra ricadente tra i territori comunali di Sassari e Porto Torres, sono stati installati, nel corso degli anni, numerosi impianti fotovoltaici ed eolici. Si rileva inoltre che, nel corso degli ultimi mesi, in tutto il vasto territorio della piana della Nurra sassarese, sono pervenute molteplici istanze relative alla realizzazione di analoghi impianti a energia solare.

Con riferimento alle opere di mitigazione, lungo alcune porzioni del perimetro dei siti interessati dall'impianto, si prevede la piantumazione di siepi arbustive *“al fine di mitigare la percezione visiva dell'impianto dalle strade e dai punti posti più in basso rispetto ai pannelli”* e l'inserimento di filari alberati o di alberi isolati con lo scopo di *“mitigare la percezione dell'impianto dove le siepi non saranno sufficienti”*, secondo gli schemi di impianto rappresentati nella documentazione progettuale (cfr. tav. “BI028F-D-PAL-AMB-25-r00” - opere di mitigazione a verde) e la tipologia di specie vegetali, prevalentemente appartenenti alla macchia mediterranea e locali, indicate nell'abaco trasmesso (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-27-r00” - dettaglio abaco del verde). Secondo quanto rappresentato nella documentazione progettuale (cfr. tav. “BI028F-D-PAL-AMB-25-r00”), le siepi a confine ed interne e le macchie arbustive avranno un'altezza media di circa 2,00 m, con alcuni alberi isolati di altezza superiore; i filari alberati avranno un'altezza media tra 10,00/15,00 m e max 25,00 m (nel caso di eucalipti).

La componente zootecnica sarà caratterizzata da prati stabili, allevamento ovino e apicoltura e con finalità sperimentale saranno realizzati degli impianti di vite, olivo e lentisco. Nel complesso la superficie agricola utilizzata sarà pari a 532,20 Ha (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-05-r00- relazione pedoagronomica”, pag. 175).

Più dettagliatamente, secondo gli elaborati progettuali, per ciascun lotto sono previste le seguenti opere di mitigazione:

Il lotto “Scala Erre 1” (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-19-r00”- planimetria di progetto tav. 1) sarà interessato da attività agricole “sperimentali” quali l'impianto di un vigneto, un lentischeto e un oliveto, sia entro l'area recintata che fuori. All'interno delle recinzioni si prevede il rafforzamento della componente arbustiva presente attraverso la piantumazione di filari di siepe. Nel lotto “Scala Erre 2”, si prevede l'utilizzo del terreno a prati e a pascolo e la piantumazione di filari arborati e di siepi a ridosso delle recinzioni. Nel lotto “Scala Erre 3” (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-20-r00” planimetria di progetto tav. 2), si prevedono siepi a ridosso delle recinzioni e il potenziamento delle macchie arbustive già presenti. La presenza dell'elettrodotto sarà mitigato da una fascia arbustiva di nuovo impianto.

Nel lotto “Canaglia” (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-21-r00”- planimetria di progetto tav. 3), la cui destinazione culturale sarà a pascolo, verranno inserite macchie arbustive a rinforzo della componente vegetazionale già presente. All'interno dell'area verranno inseriti filari arborei e alberi isolati e siepi a ridosso delle recinzioni.

I 3 lotti “Lipiani” (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-21-r00”- planimetria di progetto tav. 3) saranno destinati all'agricoltura “sperimentale”: nel lotto “Lipiani 1” saranno realizzati degli impianti di lentisco e sulle recinzioni di confine verranno piantumate delle siepi; nel lotto “Lipiani 2” verrà impiantate viti e, a ridosso delle recinzioni si inseriranno siepi arbustive. In tutti i 3 lotti sono presenti esemplari arborei isolati, come lecci o cipressi.



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Nel lotto "San Giorgio" (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-21-r00" - planimetria di progetto tav. 3), da destinare a pascolo, si prevede la messa a dimora di siepi a ridosso delle recinzioni e la piantumazione di filari arborio e alberi isolati.

Nei lotti di Palmadula ("BI028F-D-PAL-AMB-22-r00" - planimetria di progetto tav. 4) si prevede il potenziamento della componente vegetazionale già presente, in particolare a ridosso del Fiume "Santo"; la messa a dimora di specie arbustive lungo le strade presenti a ridosso dei lotti; l'inserimento di esemplari arborei isolati; *"opere di miglioramento e riqualificazione della vegetazione spondale per garantire e potenziare la rete ecologica"*. Nelle aree più pianeggianti degli stessi lotti si prevede la sperimentazione di un sistema paesaggistico caratterizzato da *"una prateria arborata dove si utilizzeranno due specie arboree disposte a filari distanti tra loro 20,00 metri con una distanza sulla fila di 15,00 metri"* secondo uno schema d'impianto che *"richiamerà la pratica agropastorale definita come Meriagos"* (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-25-r00" - opere di mitigazione a verde, tav. 3).

Nei lotti "La Corte 1, 2 e 3" ("BI028F-D-PAL-AMB-24-r00" - planimetria di progetto tav. 6), da destinarsi ad aree pascolo e/o per la produzione di affienati, verranno inseriti filari arborei, siepi a ridosso delle recinzioni ed *"esemplari arborei isolati che fungeranno da landmark - punti attrattori della percezione - a supporto della siepe che verrà messa a dimora entro le recinzioni"*.

Sulla base della documentazione trasmessa, non si rileva la previsione di opere di compensazione a carattere ambientale e territoriale.

Alla fine della vita utile dell'impianto, stimata in 30-35 anni, come segnalato nel piano di dismissione (cfr. "BI028F-D-PAL-RT-18-r00", pag. 3), *"potrà esservi la possibilità di un rifacimento e non una dismissione"*. In quest'ultimo caso, *"a fine vita si procederà prima allo smantellamento dell'impianto e delle strutture accessorie presenti e dopo al ripristino e risistemazione dell'area dell'impianto"* (cfr. "BI028F-D-PAL-RT-18-r00", pagg. 4 e ss.)

Tanto premesso si osserva quanto segue.

L'areale interessato dall'impianto ricade all'interno dell'Ambito di paesaggio costiero n. 14 "Golfo dell'Asinara" individuato dal Piano Paesaggistico Regionale (fogli 440-II e 458-I; scala 1:25.000).

Per quel che concerne l'Assetto ambientale del P.P.R., le aree interessate dall'impianto agrivoltaico rientrano in gran parte tra le Componenti di Paesaggio Ambientali qualificate come "Aree ad utilizzazione agro-forestale", di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle N.T.A. del P.P.R.

In varie parti delle aree di impianto si rilevano inoltre "Aree naturali e sub naturali", di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle citate N.T.A., con riferimento ad alcune parti dei lotti Palmadula (compresi tra 1 e 9, ad eccezione del lotto 2); Scala Erre 2, Scala Erre 3 e Scala Erre 4; Canaglia; San Giorgio, lotti 1, 4 e 5 (fino al confine con il lotto 3) del gruppo La Corte, nonché "Aree seminaturali", di cui agli artt. 25, 26 e 27 delle stesse N.T.A., con riferimento ad alcune porzioni dei lotti di Palmadula, compresi tra 1 e 9, ad eccezione del lotto 2; lotti Scala Erre 1 e Scala Erre 4; del gruppo Canaglia, dei lotti 2 e 4 del gruppo La Corte.

Con riferimento agli aspetti urbanistico-edilizi relativi alle aree interessate dall'intervento in esame, si rimanda alle valutazioni del Servizio Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica della Direzione Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia contenute nella nota prot. n. 7152 del 8.02.2024 (ns. nota prot. n. 7199 del 9.02.2024).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Come indicato nella documentazione trasmessa (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-10-r00"), si rileva che **le aree interessate dalla centrale agrivoltaica in progetto risultano in parte assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio** (D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). Segnatamente, si individuano le seguenti categorie di beni paesaggistici indicate all'art.134:

- come segnalato nella relazione paesaggistica (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pagg. 74-75), una parte del campo agrivoltaico, nello specifico, i lotti ubicati nel settore Nord, quali i lotti 1 e 2 di Scala Erre (ove si intende realizzare parte dell'impianto agrivoltaico con opere connesse e la Sottostazione Elettrica Nord), sono compresi all'interno del bene paesaggistico di insieme "Fascia Costiera", individuato dal P.P.R. ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004 e dell'art. 17, comma 3, lett. a) delle N.T.A. del P.P.R.;
- come segnalato nella stessa relazione (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pag. 162), si rilevano aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*, del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., con riferimento alle porzioni dell'impianto agrivoltaico dei lotti Palmadula (4, 5, 8, 9, 10), Canaglia e Li Piani (2) ricadenti all'interno della fascia dei 150 m da sponde o argini del corso d'acqua denominato "Flumen Santu - Riu d'Astimini". Fatte salve le considerazioni degli enti competenti relative al regime idrologico da cui discende l'efficacia costitutiva del vincolo, tale corpo idrico risulta inserito nello studio sulla "Caratterizzazione dei corpi idrici della Sardegna", realizzato dal CEDOC sulla base della direttiva 2000/60/CE e del DM Ambiente 16.06.2008, n.131, approvato con D.G.R. 53/24 del 04.12.2009 e citato nel Protocollo d'Intesa RAS-MIBAC del 16.05.2013 quale criterio per l'individuazione dei corsi d'acqua ex art.142 del D.lgs 42/2004 (vedi parere n. 37179/DG del 26.09.2016). Nello specifico, il torrente "Flumen Santu - Riu d'Astimini" è classificato nell'Allegato A di tale studio (pag. 16) col codice CEDOC ID BACINO 0183; codice corpo idrico 01830001.

Tale corso d'acqua, con la denominazione "Flumen Santu", e la relativa fascia di 150 m da sponde o argini dallo stesso risulta anche vincolato paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., individuato e tipizzato tra i beni paesaggistici dell'Assetto ambientale ex art. 17, comma 3, lett. h) delle N.T.A. del P.P.R. (*Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee delle N.T.A. del P.P.R.*).

Per quanto attiene alla conformità dell'intervento con le disposizioni delle Norme tecniche di attuazione del P.P.R., **con riferimento ai lotti dell'impianto ricadenti all'interno della "Fascia Costiera"**, si evidenzia che il bene paesaggistico "Fascia Costiera" deve sottostare alla disciplina dettata dall'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R. che al comma 1, lett. a), espressamente prevede in via generalizzata: *"Nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione, ad eccezione di quelli previsti dall'art. 12 e dal successivo comma 2"*.

A tal proposito, **si osserva che le opere legate alla realizzazione di un impianto fotovoltaico non risultano menzionate tra quelle ammissibili, né ai sensi dell'art. 20, comma 2, né ai sensi dell'art. 12 delle medesime N.T.A.** Inoltre, l'intervento in esame non ricade tra quelli



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

ammessi dalla disciplina transitoria relativa agli ambiti di paesaggio costieri dettata dall'art. 15 delle citate N.T.A., alla quale il comma 4 dell'art. 20 rinvia.

Con riferimento a quanto indicato dalla Proponente nella relazione paesaggistica (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pag. 20) secondo cui: *"sulla base delle indicazioni previste dal PPR all'interno della fascia costiera vi è un divieto generale per la realizzazione, degli interventi di trasformazione del suolo ad eccezione di quelli elencati all'art. 12 che, per quanto riguarda le aree agricole, sono riconducibili alle opere direttamente funzionali alle attività agrosilvopastorali e che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi (vedi comma 1, lett. c.) dell'art. 12). Pertanto, per quanto riguarda l'impianto agrivoltaico e in particolare l'aspetto agronomico e tutte le opere connesse con l'esercizio di tale attività risultano coerenti con la disciplina delle NTA. Inoltre, l'impianto agrivoltaico prevedrà l'installazione di strutture che saranno facilmente amovibili, a fine vita dell'impianto, e pertanto, non si ritiene che tali interventi siano assimilabili a quelli che determinano una trasformazione permanente del suolo, il quale continuerà a mantenere la sua vocazione agricola. Si evidenzia, infine, che i lotti in questione si collocano in un'area attualmente utilizzata in parte come area di discarica e in parte interessata da aree incolte limitrofe all'impianto di smaltimento. I lotti, peraltro, si trovano comunque a una distanza superiore a 3 km dalla linea di costa. Tutti questi fattori fanno ritenere che la presenza dell'impianto non sia incompatibile con il sistema paesaggistico dell'area"*, si evidenzia che **tali considerazioni e argomentazioni non consentono allo scrivente Servizio di disattendere**, in merito alla tutela del bene paesaggistico di insieme "Fascia costiera", **quanto prescritto allo stato attuale dal vigente Piano Paesaggistico Regionale**.

Infatti, all'interno della "Fascia costiera", secondo l'art. 20 delle N.T.A. del P.P.R., *"nelle aree inedificate è precluso qualunque intervento di trasformazione"* senza alcuna distinzione tra interventi amovibili/inamovibili o temporanei/permanenti. Inoltre non si ritiene che possa essere considerato temporaneo un intervento che, per un lasso di tempo stimato in 30-35 anni (cfr. "BI028F-D-PAL-RT-18-r00", pag. 3), trasformerebbe in maniera consistente il paesaggio agricolo di questa parte di territorio, provocando una notevole alterazione degli aspetti percettivi dei luoghi.

Non pare, inoltre, che la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro della tipologia di quello proposto possa essere inquadrata tra gli *"interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi [...]"* di cui alla lettera c), comma 1 del suddetto articolo 12. Difatti, la realizzazione dello stesso, oltre a non potersi definire intervento di natura temporanea per quanto suddetto, non pare finalizzata in via diretta a servire attività agricole nei terreni interessati ma, per contro, risulta rivolta in via principale alla produzione di energia elettrica destinata a essere immessa nella rete elettrica nazionale; invero l'attività agricola, per come descritta dalla Proponente, costituirebbe un'attività collaterale, secondaria (perlomeno in termini di resa economica) e separata da quella dell'impianto in questione.

Pertanto, **con riferimento alle porzioni dell'impianto interessate dal bene paesaggistico d'insieme "Fascia Costiera"**, si rileva la **NON CONFORMITÀ DELL'INTERVENTO CON LE DISPOSIZIONI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.P.R.**

La mancata conformità dell'intervento risulta anche dall'esame degli elaborati del P.U.C. del Comune di Sassari adeguato al P.P.R., adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26.07.2012. Infatti le Tavole 6.1.1, 6.1.2_3 e 6.1.3 del P.U.C. citato individuano la "Fascia costiera" come *"aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

paesaggio” e “aree e siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici in terra con potenza superiore a 200kwp”.

Sotto un altro aspetto, si precisa che i beni paesaggistici con valenza ambientale (quali le fasce di rispetto di 150 m da corsi d’acqua vincolati paesaggisticamente, come quello sopra citato), ai sensi dell’art. 18, comma 1, delle N.T.A. del P.P.R., devono essere oggetto di specifiche misure di salvaguardia orientate alla *“conservazione e tutela finalizzate al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l’integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*.

Pertanto, si ritengono necessari degli approfondimenti progettuali a cura della Società Proponente prevedendo una rimodulazione del layout delle parti dell’impianto ricadenti in area vincolata paesaggisticamente, proponendo soluzioni localizzative alternative all’esterno delle stesse e predisponendo adeguata documentazione progettuale atta a dimostrare il rispetto dei beni paesaggistici e delle relative fasce sottoposte a vincolo.

Le predette aree vincolate paesaggisticamente e interessate dalle opere in progetto non risultano idonee all’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili in applicazione del D.M. 10.09.2010 e della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020, Allegato B, Tabella 1, punti 12.3 - *Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*; 13.1 - *Fascia costiera*; 13.8 - *Fiumi torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee*.

Inoltre il Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale, nella nota prot. n. 1930 del 22.01.2024 (ns. prot. n. 3650 del 22.01.2024), segnala che *“nell’area prevista in progetto per l’impianto, per i cavidotti e per le opere connesse, sono presenti diversi terreni aperti all’esercizio dell’uso civico in favore dei cittadini residenti dei comuni interessati”* e richiede specifiche integrazioni in quanto *“tra la documentazione consultabile non è stato inserito il piano particellare, che risulta invece compreso tra gli elaborati di progetto”*. Pertanto, sono fatte salve le ulteriori verifiche di competenza del suddetto Assessorato regionale, anche a seguito dell’esame delle integrazioni richieste. Si precisa che, in caso venisse accertata la sussistenza di terre gravate da usi civici, le stesse sarebbero vincolate paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. h) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. Inoltre, in quanto beni paesaggistici, costituirebbero aree non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (cfr. Allegato B, Tabella a1, punto 12.7 - *Zone gravate da usi civici*).

Da quanto rilevabile dalla documentazione trasmessa (cfr. “carta delle emergenze archeologiche su base ortofoto”, “BI028F-D-PAL-RT-06-r00 - valutazione preventiva di interesse archeologico”, pag. 16), l’impianto in esame si trova in prossimità di numerose emergenze storico-archeologiche. In particolare, per la stretta vicinanza alle opere in progetto, si segnalano:

- il nuraghe “Renuzzu”, a Nord-Est del lotto di Scala Erre 3, distante *“circa 20-50 m dalle opere in progetto”*, per cui nella valutazione preventiva di interesse archeologico (cfr. “BI028F-D-PAL-RT-06-r00”, pag. 34) viene indicato *“un rischio e un potenziale*



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

archeologico alto". Lo stesso è individuato tra i beni paesaggistici dell'Assetto Storico Culturale del P.P.R. ("*aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale*"), ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del D.lgs. 42/2004 e degli artt. 47-49 delle N.T.A. del P.P.R. ed identificato nel "Repertorio del Mosaico dei Beni paesaggistici e identitari" con il codice n. 4306, num. prog. 75, coordinate geografiche X:1.441.043; Y:4.517.826. Inoltre, lo stesso bene con la denominazione "Nuraghe Renuzzu-Pozzo d'Esse" e codice univoco bene radice n. 90064098, è inserito tra i "*beni paesaggistici, architettonici, archeologici e identitari*" individuati dal P.U.C. di Sassari (cfr. "carta dei beni paesaggistici: architettonici, archeologici, identitari e delle aree a rischio archeologico - extraurbano", tavv. 6.2.2.3 e 6.2.4.b). Da quanto rilevabile, una porzione della superficie complessiva del lotto di Scala Erre 3 interferisce con il perimetro di tutela integrale e condizionata del suddetto bene, come delimitato nella scheda ID 90064098 (contenuta in tav. 6.2.4.b), per cui vige la specifica disciplina enunciata nella stessa.

- il "Castello di Monteforte", posto in prossimità del vertice SW del lotto di La Corte 4 (cfr. "BI028F-D-PAL-RT-06-r00", pagg. 15; 46), identificato con il codice bene radice ID 4537 tra i beni architettonici del P.U.C. di Sassari (cfr. "carta dei beni paesaggistici: architettonici, archeologici, identitari e delle aree a rischio archeologico - extraurbano", tavv. 6.2.2.7 e 6.2.3.a). Da quanto rilevabile, una porzione della superficie complessiva del lotto di La Corte 4 interferisce con il perimetro di tutela condizionata dello stesso bene, come delimitato nella scheda ID 4537 (tav. 6.2.3.a), per cui vige la specifica disciplina indicata nella stessa.

Con riferimento a tali beni, nella relazione paesaggistica (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pag. 137; 162; 193), prendendo atto della presenza degli stessi ("*nel lotto Scala Erre 3 è presente una potenziale interferenza con la Zona di tutela integrale del Bene archeologico 90064098 – Nuraghe Renuzzu – Pozzo d'Esse e la relativa fascia di tutela condizionata. In prossimità di La corte 4 è stato rilevato il bene paesaggistico architettonico ed identitario "4537 – Castello di Monteforte" e la relativa fascia di tutela condizionata*"), si evidenzia che "*la definizione del layout di impianto ha tenuto conto del vincolo evitando l'inserimento di pannelli sia nell'area di tutela integrale sia in quella di tutela condizionata. In fase di progetto esecutivo in ogni caso si verificheranno i limiti precisi di tali aree*" e che "*durante la fase progettuale si sono tenute conto delle fasce di tutela condizionata di tutti i beni paesaggistici e architettonici ed archeologici della zona [...], in modo tale da evitare possibili interferenze*".

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno rimandare alle valutazioni e alle verifiche della competente Soprintendenza, anche in merito al rispetto delle fasce di tutela di tali beni, di eventuali altri posti nelle vicinanze delle opere in progetto e alla presenza di aree ex art. 142, comma 1, lett. m), del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Sono fatte salve le valutazioni e i pareri di competenza della Soprintendenza in indirizzo, oltre che ai sensi della Parte II del Codice, anche in qualità di amministrazione co-decedente nei procedimenti paesaggistici.

Si precisa che i beni paesaggistici ex art. 142, comma 1, lett. m), del D.lgs. 42/2004 costituirebbero aree non idonee al posizionamento di impianti da fonti rinnovabili ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 59/90 del 27.11.2020 (cfr. Allegato B, Tabella a1, punto 12.10 – *Zone di interesse archeologico*).



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

Considerata la segnalazione di aree boscate nelle zone interessate dal progetto o nelle immediate vicinanze delle stesse (cfr. "BI028F-D-PAL-RT-18-r00 - relazione pedoagronomica", pagg. 34, 35, 37), seppure nella relazione paesaggistica ("BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pag. 163) si dichiara che *"la definizione del layout di impianto ha tenuto conto del vincolo evitando l'inserimento di pannelli ove fossero presenti aree boscate. In fase di progetto esecutivo si verificheranno i limiti precisi di tali aree"*, si rimanda alle valutazioni e agli accertamenti in capo al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sassari in merito alla presenza nelle zone interessate dal progetto di aree di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) *Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento*, del citato D.Lgs. 42/2004. Si segnala sin d'ora che, con specifico riferimento alle aree interessate dal progetto ricadenti all'interno delle Componenti di Paesaggio Ambientali individuate dal P.P.R. come "Aree seminaturali" e "Aree naturali e subnaturali", qualora venisse rilevata dal C.F.V.A. la presenza di vegetazione boschiva, si configurerebbe la non conformità delle opere ivi previste rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. e, in particolare, con le prescrizioni dell'art. 26, in applicazione dell'art. 18, comma 4, delle citate N.T.A.

Per quanto attiene al cavidotto interrato si rileva che lo stesso ricade parzialmente all'interno di aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio. Tuttavia, lo stesso sarebbe da ricomprendersi tra gli interventi di cui all'Allegato A.15 del D.P.R. 31/2017, considerati esenti da autorizzazione paesaggistica qualora *"non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno"* e *"non incidano sugli assetti vegetazionali"*, fatte in ogni caso salve *"le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) del Codice"*. Sono fatte salve le valutazioni di competenza della Soprintendenza e dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale in merito alla presenza di aree vincolate paesaggisticamente di cui all'art. 142, comma 1, lett. h) e m) del D. Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.

Per quanto attiene alle **aree non vincolate paesaggisticamente** interessate dalla centrale agrivoltaica, si rileva che le stesse presentano una connotazione prevalentemente agricola, tipica del paesaggio rurale di questa porzione di territorio, meritevole, per quanto possibile, di essere preservata. Considerata anche l'orografia del contesto interessato, si rileva come la visibilità del campo fotovoltaico sia particolarmente marcata dalle strade di percorrenza principali (in particolare dalla SP4 e dalla SP27) e dalla cima delle colline e delle formazioni orografiche del territorio, come indicato nella relazione paesaggistica (cfr. "BI028F-D-PAL-AMB-08-r00", pag. 129).

In proposito, si segnala la stretta vicinanza di buona parte dei lotti dell'impianto in progetto ad aree dichiarate di notevole interesse pubblico dal D.M. del 14.01.1966 (pubblicato sulla G.U. n. 86 del 07.04.1966), il quale riconosce che *"la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché [...] costituisce una bellissima serie di quadri naturali, offrendo, nello stesso tempo, un continuo susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze"*. L'attuale connotazione dei luoghi, così come attualmente fruibili dal pubblico, in considerazione dell'elevatissimo impegno territoriale dell'impianto in progetto e dei potenziali impatti cumulativi determinati dalla eventuale realizzazione nella piana della Nurra degli ulteriori impianti a energia solare attualmente sottoposti ad analoghi procedimenti ambientali, verrà



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

inevitabilmente alterata per un lungo lasso di tempo (*“la vita attesa di impianti fotovoltaici è stimata in circa 30/35 anni”*, cfr. “BI028F-D-PAL-RT-18-r00-piano di dismissione”, pag. 3), incidendo anche sulle visuali fruibili dai punti di vista e belvedere accessibili al pubblico presenti nella zona e tutelati dal citato DM. e, più in generale, sull’assetto percettivo-scenico del paesaggio agrario interessato. La progressiva trasformazione del suddetto paesaggio agrario a favore di uno più tipicamente industriale derivante dalla realizzazione dei progettati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili appare insostenibile anche in rapporto alla capacità di carico dell’ambiente naturale interessato.

A riguardo si ritengono condivisibili, anche per l’areale in esame, le considerazioni della Direzione Generale dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna rese nella nota prot. 4004 del 06.02.2024, relativamente ad un’istanza recentemente pervenuta riguardante un progetto di un impianto agrivoltaico (cfr. Procedura VIA PNIEC ID: 10708), in cui si segnala che *“nell’area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacità di carico dell’ambiente naturale, fenomeno che, peraltro, riguarda in maniera diffusa l’intero territorio regionale, dove come noto, le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare al 31.12.2023 di quasi 9 volte quanto previsto per la Regione Sardegna, come obiettivo da raggiungere al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle cd. “Aree idonee” (6,303 GW), tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell’ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia”*.

Sulla base di quanto rappresentato nei render e nei fotoinserti trasmessi (cfr. “BI028F-D-PAL-AMB-28-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-29-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-30-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-31-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-32-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-33-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-34-r00”, “BI028F-D-PAL-AMB-35-r00”), si rileva, per di più, come le strutture fotovoltaiche e le opere connesse non vengano adeguatamente schermate dalla fascia di vegetazione lungo il perimetro dell’impianto in progetto, in considerazione sia della limitata altezza delle siepi arbustive, degli ulivi a siepe o della gariga di nuovo impianto, sia della scarsa densità della vegetazione arborea prevista, limitata ad alberi isolati, a piccoli gruppi o a filari degli stessi disposti in maniera non continuativa e a distanze troppo ampie. Pertanto, sotto il profilo degli impatti generati, non appaiono congrue le misure di mitigazione atte a schermare, sia dalle brevi che dalle medio-lunghe distanze, le strutture fotovoltaiche e le opere connesse in progetto. A tal proposito, in caso di esito positivo della procedura in oggetto, si ravvisa la necessità di potenziare, lungo l’intero perimetro delle aree interessate dalla centrale, la fascia verde in progetto prevedendo più filari sfalsati di essenze arboree e arbustive sempreverdi tipiche della macchia mediterranea, atte - sin dalla messa a dimora e per tutto l’arco dell’anno - a garantire un effetto schermante adeguato anche in considerazione della massima altezza raggiunta dalle strutture fotovoltaiche in progetto (di 5,15 m, secondo quanto indicato nella documentazione trasmessa “BI028F-D-PAL-RT-09-r00 – relazione di calcolo dei sostegni dei tracker”, pag. 5). Per assicurare la sopravvivenza delle specie piantate si ritiene necessaria la fornitura di un’adeguata irrigazione fino all’attecchimento delle stesse, provvedendo al monitoraggio e alla sostituzione delle piante eventualmente non sopravvissute al trapianto.

Il descritto rafforzamento delle misure di mitigazione previste appare ancor più necessario in ragione dei possibili effetti cumulativi che verrebbero generati rispetto ad altri impianti F.E.R. esistenti o da realizzare in questa porzione della Sardegna Nord occidentale che, nel corso degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord-Ovest

ultimi mesi, è stata fatta oggetto di un numero incalcolabile di istanze, soprattutto relative alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per concludere, a fronte del notevole sacrificio imposto al territorio in esame dal punto di vista ambientale e paesaggistico, derivante dalla notevole estensione del campo fotovoltaico in progetto, si segnala l'opportunità di studiare, in coordinamento con le Amministrazioni comunali interessate e gli Enti pubblici locali competenti in materia di tutela agronomica, forestale e ambientale, la realizzazione di congrue opere di compensazione ambientale proporzionate all'entità dell'intervento, come indicate dall'Allegato 2 delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10.09.2010.

Il Direttore del Servizio

Dott. Antonello Bellu

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

SETTORE PIANI, PROGRAMMI, OO.PP.
E INTERVENTI DI GRANDE IMPATTO
Coordinatore: Ing. R.A. Valenti
Funzionario amm.vo: Dott.ssa M. Sechi
Funzionario amm.vo: Dott.ssa E. Demuro

